

Assunzioni 2016, gli incentivi disponibili.

**Categoria:**[Lavoro / Concorsi](#) [2]**Fonte:**[La Legge per tutti](#) [3]

Nel **2016**, oltre ad essere stata confermata l'operatività del Bonus per l'assunzione di disoccupati da oltre 6 mesi, restano in vigore i principali **incentivi all'assunzione** introdotti negli scorsi anni. Queste agevolazioni, parzialmente dimenticate nel 2015 in virtù della maggiore convenienza del Bonus disoccupati, sono ora state rivalutate, a causa della riduzione del predetto Bonus al 40%.

Vediamo quali sono le **agevolazioni all'assunzione** attive nel 2016 e quali gli adempimenti necessari per poterle utilizzare.

Incentivi all'assunzione: cause ostative

Innanzitutto, ci sono delle regole generali che **bloccano** gli incentivi all'assunzione per i datori di lavoro in determinate situazioni. In particolare, non si potrà godere di bonus assunzionali in questi casi:

- assunzione che costituisce l'**attuazione di un obbligo** preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva: in questo caso, l'azienda, o il professionista, non potrà fruire di alcun incentivo, anche se l'assunzione avviene mediante contratto di somministrazione;
- assunzione che viola il **diritto di precedenza**, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- **sospensioni dal lavoro** in atto, connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale: in questa ipotesi, si avrà diritto agli incentivi solo se i nuovi lavoratori sono inquadrati in un livello diverso rispetto ai lavoratori sospesi, o sono impiegati in diverse unità produttive;
- datore di lavoro con **assetti proprietari** sostanzialmente coincidenti con quelli dell'azienda che ha licenziato il dipendente nei 6 mesi precedenti, oppure in rapporti di

collegamento o controllo;

– solo in alcuni casi, l'incentivo all'assunzione non è poi concesso qualora il nuovo inserimento non determini un **incremento occupazionale** aziendale (come accade per il Bonus donne e over 50).

Bonus disoccupati

Il Bonus per l'assunzione di disoccupati da almeno 6 mesi, sino al 31 dicembre 2015, prevedeva uno **sgravio totale** dei contributi Inps a carico del datore, per 3 anni: il tetto massimo di sgravio era pari a **8.060 euro**. Dal primo gennaio 2016, l'incentivo è stato ridotto al **40% dei contributi** a carico del datore, il tetto massimo di sgravio è sceso a **3.250 euro** annui, mentre l'operatività della decontribuzione è stata ridotta a soli **2 anni**.

Apprendistato

Molto più convenienti le agevolazioni per l'**assunzione di apprendisti**, che comportano vantaggi di tipo contributivo, economico e fiscale.

I vantaggi economici consistono in un inquadramento sino a **due livelli inferiori**, o nel riconoscimento di una retribuzione in misura percentuale rispetto a quella prevista per i lavoratori già qualificati nelle stesse mansioni.

Per quanto concerne gli sgravi contributivi, i contributi a carico del datore di lavoro sono stabiliti nella misura dell'**11,61%**, dal 1° gennaio 2013, mentre a carico dell'apprendista è prevista un'aliquota pari al **5,84%**. Per le aziende con meno di 9 dipendenti, è previsto lo sgravio contributivo pari al 100% per il datore di lavoro (che, però, in base alla Legge Fornero di riforma del Mercato del lavoro, paga la sola aliquota Aspi- ora Naspi-dell'**1,61%**): tale agevolazione è valida per gli apprendisti assunti dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 **[1]**, nel rispetto delle regole "De Minimis". I vantaggi fiscali, infine, consistono nell'esclusione delle spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il **calcolo dell'IRAP**; inoltre, per i contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2015, l'intero costo sostenuto dall'azienda è deducibile dalla base imponibile IRAP.

Bonus Donne e Over 50

È ancora operativa l'agevolazione, prevista dalla riforma Fornero del Mercato del lavoro **[2]**, valida per l'assunzione, anche a termine, di donne disoccupate e disoccupati (uomini e donne) ultracinquantenni. In particolare, il beneficio si applica alle seguenti categorie di soggetti:

- **ultracinquantenni disoccupati** da oltre 12 mesi;
- lavoratrici residenti in **aree svantaggiate** o operanti in settori con **elevata disparità occupazionale** uomo-donna, disoccupate da oltre 6 mesi;
- donne ovunque residenti **disoccupate da oltre 24 mesi**.

I vantaggi legati all'inserimento di tali soggetti sono:

– **sgravio contributivo del 50%** dei contributi Inps e Inail, per un massimo di **12 mesi**, in caso di assunzione a tempo determinato;

– **sgravio contributivo del 50%** dei contributi Inps e Inail, per un massimo di **18 mesi**, in caso di assunzione a tempo indeterminato, o di trasformazione del contratto.

Lo sgravio deve essere richiesto all'Inps mediante cassetto previdenziale: l'Istituto, però, lo potrà concedere solo qualora si realizzi, con la nuova assunzione, un effettivo **incremento occupazionale**.

Assunzione di lavoratori in Cigs o in Mobilità

Sono ancora operative anche le agevolazioni per l'assunzione **a tempo indeterminato** di dipendenti collocati in Cassa integrazione straordinaria o in **Mobilità**.

In particolare, i dipendenti in **Cigs** devono possedere i seguenti requisiti:

– essere stati collocati in Cigs per almeno 3 mesi, anche non continuativi;

– da un'azienda che si trovi in CIGS da almeno 6 mesi.

Il datore, per gli inserimenti, ha diritto ai seguenti **incentivi**:

– sgravio contributivo pari a quello previsto per gli **apprendisti** (a favore del solo datore), per 12 mesi.

– **contributo mensile** pari alla metà dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, sino ad un massimo di 36 mesi, per lavoratori over 50 residenti nel Sud Italia e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.

Assunzione percettori di Naspi

L'assunzione di percettori di **disoccupazione** Naspi (l'indennità che sostituisce Aspi e Mini-Aspi) è incentivata col riconoscimento al datore di lavoro di un incentivo pari al **20% dei sussidi** ancora spettanti al neoassunto.

Bonus giovani genitori

Si tratta di un incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato di **genitori disoccupati o precari** sino a 35 anni di età, con figli minori di età, iscritti in nella banca dati Giovani genitori dell'Inps: l'incentivo, sotto forma di conguaglio contributivo, è pari a **5.000 Euro** per lavoratore.

Assunzione di persone in esecuzione di pena o misure di sicurezza

La normativa riconosce delle agevolazioni ai datori che assumono, anche a tempo determinato, lavoratori **detenuti** o internati, anche ammessi al lavoro esterno, oppure lavoratori **semiliberi** provenienti dalla detenzione o internati semiliberi.

Gli incentivi consistono, per la prima categoria, in un **credito d'imposta** di 520 euro mensili, mentre, per la seconda categoria, consistono in un credito d'imposta di 300 euro mensili. Per entrambe le categorie, poi, i contributi dovuti sono ridotti del 95%. Il beneficio è valido (ovviamente nei limiti della durata del contratto) sino a 18 mesi dalla cessazione dello stato detentivo, o a 24 mesi, qualora i lavoratori non abbiano beneficiato della semilibertà.

Assunzione disabili

I datori di lavoro che assumono disabili destinatari della normativa sul collocamento mirato [3], hanno diritto, dal 2016, ai seguenti incentivi per un totale di **36 mesi**:

– contributo pari al **70%** dell'imponibile previdenziale, se l'assunzione a tempo indeterminato riguarda un lavoratore con invalidità superiore al 79% o con minorazioni dalla prima alla terza categoria;

– contributo pari al **35%** dell'imponibile previdenziale, per lavoratori con invalidità tra il 67% ed il 79% o con minorazioni comprese tra la quarta e la sesta categoria;

– contributo pari al **70%** dell'imponibile per assunzioni di disabili intellettivi o psichici con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (l'agevolazione in questo caso spetta per 60 mesi).

I benefici, per le assunzioni a termine di durata pari ad almeno 12 mesi, spettano per tutta la durata del contratto.

Sostituzione di lavoratrici in maternità

Per la sostituzione di lavoratrici in congedo di maternità obbligatorio, o di lavoratrici e lavoratori in congedo parentale, spetta uno **sgravio del 50%** dei contributi Inps e Inail, per un massimo di 12 mesi.

[4]

URL sorgente: <https://informacittaolbia.spssrl.org/categoria/lavoro-concorsi/assunzioni-2016-gli-incentivi-disponibili>

Collegamenti

[1] https://informacittaolbia.spssrl.org/sites/default/files/articoli-categoria/immagini/legge_stabilita.jpg

[2] <https://informacittaolbia.spssrl.org/categoria/lavoro-concorsi>

[3] http://www.laleggepertutti.it/108495_assunzioni-2016-gli-incentivi-disponibili

[4] <https://www.addtoany.com/share?url=https%3A%2F%2Finformacittaolbia.spssrl.org%2Fcategoria%2Flavoro-concorsi%2Fassunzioni-2016-gli-incentivi-disponibili&title=Assunzioni%202016%2C%20gli%20incentivi%20disponibili.%20>